

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI
DANTI E AVENTI CAUSA.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



16/2024

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14671 del
registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

B. V., residente a omissis via omissis, con l'avv. Enrico Antonio
Cleopazzo (enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it);

contro

il **Ministero della difesa**, in proprio

e

l' **INPS**, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,
(avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it);

AVENTE AD OGGETTO l'accertamento del diritto a percepire la
pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio
della patologia «ernia del disco L5-S1 estrusa sottolegamentosa».

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Marta Santospagnolo, gli avv.ti Enrico Antonio
Cleopazzo per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S..

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente B. V. ha proposto ricorso per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria in ragione della patologia « ernia del disco L5-S1 estrusa sottolegamentosa », in quanto ritenuta esser stata contratta per causa di servizio, oltre a richiedere l'annullamento del decreto del Minisero della Difesa n. 3013/2021 del 24.11.2021 e del conforme parere emesso dal Comitato di verifica del 26.10.2021 (all. 1 e 2 ricorrente), con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente ai fini dell'equo indennizzo.

Il ricorrente riferisce di aver svolto il proprio servizio con incarico di capo carro/comandante di unità minori carri dal 1995 al 2003 e di essere stato impiegato dal 2003 ad oggi con funzioni amministrative in qualità di luogotenente dell'esercito italiano, in servizio presso il 132° reggimento carri di Cordenons. In particolare, il ricorrente allega di aver svolto dal 1995 al 2003 attività su mezzi corazzati, con movimentazione di carichi pesanti ed esposizione a vibrazioni, mentre nel periodo dal 2003 sino al 2022 allega di aver svolto funzioni amministrative senza idonea postazione ergonomica.

Come detto, il Ministero della Difesa, in persona del Direttore generale della Direzione generale della previdenza militare e della leva, ha emesso decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sopra indicata, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo (all. 1 ricorso), come da parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il verbale della C.M.O. 1' sez. Di Padova, in data 02.07.2020, ha

ritenuto l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla tabella B, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo (all. 9 ricorso).

Con ordinanza n. 09/2023 è stato conferito incarico alla Commissione Medica Locale istituita presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (A.S.U.F.C.) al fine di valutare se l'infermità lamentata dal ricorrente sia dipesa da causa di servizio, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

La CML ha depositato in data 12 aprile u.s. la relazione definitiva, tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte.

All'udienza del 15 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio; la difesa dell'INPS ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rispetto alla domanda di annullamento del decreto del Minisero della Difesa n. 3013/2021 del 24.11.2021 di diniego dell'equo indennizzo, e del conforme parere emesso dal Comitato di verifica del 26.10.2021 (all. 1 e 2 ricorrente).

A norma dell'art. 1 co. 2 c.g.c. e degli artt.13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti giudica nelle controversie relative ai trattamenti pensionistici a totale o parziale carico dello Stato e degli altri enti designati dalla legge, esercitando così una giurisdizione esclusiva sia nel caso in cui la lite verta sull'*an* che sul *quantum* della

pensione (Cass. Sez. Un. 4 ottobre 1996, n. 8682).

L'equo indennizzo, in particolare, pur presupponendo la dipendenza della malattia da causa di servizio, è un istituto afferente al rapporto di lavoro e quindi appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (in questo caso il giudice amministrativo, essendo il ricorrente un militare). La Corte dei conti non ha quindi giurisdizione sulla domanda di annullamento del provvedimento di diniego dell'equo indennizzo e dei relativi atti endoprocedimentali presupposti, come il parere del Comitato di verifica.

Può invece essere esaminata nel merito la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, in quanto pertinente alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Alla luce delle considerazioni espresse nella relazione della Commissione medica incaricata in corso di istruttoria, ritenute da questa Sezione giurisdizionale pienamente condivisibili in quanto adeguatamente argomentate e prive di vizi formali o logoci, anche tale domanda non può, tuttavia, trovare accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la fondatezza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, salvo quelli non contestati dalle controparti costituite in giudizio, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., secondo cui *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

Nel caso di specie, in particolare, difetta la prova del nesso di causa tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta.

All'opposto, risulta acquisita la prova contraria di assenza del nesso eziologico tra la patologia "ernia del disco L5-S1 estrusa sottolegamentosa" e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sia nel periodo di assegnazione ai reparti operativi, dal 1993 al 2003, sia nel periodo successivo di assegnazione a funzioni amministrative con postazione informatica ergonomicamente inadeguata sino al 01.04.2022, in quanto le esposizioni nocive vibratorie, di movimentazione carichi e disergonomiche connesse a tali attività non raggiungono una consistenza tale da costituire fattore causale o concausale rispetto alla patologia in questione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'INPS, come in dispositivo; nulla per le spese riguardo all'Amministrazione costituita in proprio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14671 del registro di segreteria:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di giustizia che liquida in euro 1.200,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 15 maggio 2024.

Il giudice

